

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1987}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(FORLANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE
(PANDOLFI)

E COL MINISTRO DEI TRASPORTI
(LATTANZIO)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Angola, firmato a Roma il 10 aprile 1976

Presentato alla Presidenza il 6 gennaio 1978

ONOREVOLI COLLEGHI! — In data 10 aprile 1976 è stato concluso a Roma l'Accordo relativo ai trasporti aerei tra l'Italia e la Repubblica popolare d'Angola.

Le conversazioni, svoltesi in un clima franco e cordiale, hanno permesso di giungere entro breve tempo alla conclusione di un accordo soddisfacente per entrambi i contraenti.

La parte normativa, redatta sulla base di uno schema tipo, contempla all'articolo 2 la concessione reciproca dei diritti di sorvolo, scalo tecnico nonché la possibilità di effettuare, nell'esercizio dei servizi convenuti, scali per scopi commerciali.

L'articolo 3 detta le modalità da seguire per la designazione di una compagnia aerea quale vettore nazionale, mentre l'ar-

articolo 4 prevede le ipotesi in cui può venir revocata detta autorizzazione o può venire sospeso l'esercizio dei diritti concessi.

Gli articoli 5, 6, 7 regolano rispettivamente la capacità che ciascuna compagnia aerea può immettere nei servizi concordati fra le parti contraenti, le modalità per la approvazione degli orari relativi a detti servizi nonché la possibilità per i vettori nazionali di concludere accordi di carattere tecnico o commerciale per rendere il più possibile fattiva la collaborazione fra di essi.

L'articolo 8 fissa le modalità per la determinazione delle tariffe in conformità, se possibile, con le procedure stabilite dalla Associazione del trasporto aereo internazionale.

L'articolo 11 prevede l'esenzione per le compagnie aeree dai diritti doganali, dalle spese d'ispezione e da ogni altro onere fiscale per i carburanti, gli olii lubrificanti, per le provviste di bordo, per le parti di ricambio e per tutto il materiale che normalmente si trova a bordo degli aeromobili.

L'articolo 12 consente a ciascun vettore designato di istituire, nel territorio dell'altra parte contraente, con l'osservanza della legislazione in esso vigente, uffici di rappresentanza e di impiegarvi proprio perso-

nale tecnico, amministrativo, commerciale o personale di terzi paesi.

L'articolo 13 regola i trasferimenti valutari consentendo a ciascuna compagnia di trasferire nel proprio paese gli utili derivanti dall'esercizio dell'attività commerciale svolta nel paese dell'altra parte contraente.

L'articolo 14 prevede la possibilità di apportare modifiche all'accordo o al suo annesso. In tale seconda ipotesi i risultati raggiunti fra autorità aeronautiche saranno confermati attraverso uno scambio di note diplomatiche.

L'articolo 15 disciplina la soluzione di eventuali controversie sull'interpretazione o sull'applicazione dell'accordo direttamente fra le parti ed, in caso di fallimento, attraverso il ricorso ad un tribunale arbitrale.

L'articolo 17 definisce i termini nei quali ciascuna delle parti contraenti può denunciare l'accordo.

La parte tecnica dell'accordo, cioè l'annesso, prevede la possibilità per il vettore italiano di effettuare collegamenti fra l'Italia e Luanda attraverso punti intermedi e proseguire oltre in Africa e verso il Sud America.

Al vettore angolano è parimenti concesso di effettuare servizi dall'Angola verso Roma attraverso punti intermedi e di proseguire oltre in Europa.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare d'Angola, firmato a Roma il 10 aprile 1976.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Atti di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 18 dell'accordo stesso.

ACCORDO

di trasporto aereo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Angola

PREAMBOLO

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica popolare d'Angola d'ora in avanti chiamati « le Parti Contraenti »,

Riconoscendo l'importanza del trasporto aereo come mezzo per creare e mantenere l'amicizia, la comprensione e la cooperazione fra i popoli dei due paesi,

Desiderando perseguire lo sviluppo della collaborazione internazionale nel campo del trasporto aereo,

Volendo concludere un accordo allo scopo di istituire servizi aerei regolari fra i rispettivi Paesi ed oltre,

Poiché è desiderabile adottare in questi servizi i principi e le disposizioni della Convenzione sull'aviazione civile internazionale firmata a Chicago il 7 dicembre 1944, d'ora in avanti chiamata « la Convenzione »,

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1.

(Definizioni).

1) Ai fini del presente Accordo e relativo Annesso:

a) il termine « Autorità aeronautiche » significa nel caso della Repubblica italiana il Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile, e nel caso della Repubblica popolare dell'Angola la Segreteria di Stato alle comunicazioni, o, in entrambi i casi, ogni altra persona o ente autorizzati ad assolvere le funzioni di competenza delle suddette autorità;

b) il termine « la Convenzione » significa la Convenzione sulla Aviazione civile internazionale aperta per la firma a Chicago il 7 dicembre 1944, ivi compreso qualsiasi annesso adottato ai sensi dell'articolo 90 di detta Convenzione e qualsiasi emendamento degli annessi alla Convenzione ai sensi degli articoli 90 e 94 nella misura in cui tali annessi ed emendamenti sono stati accettati da entrambe le parti contraenti;

c) il termine « territorio » avrà il significato riportato nell'articolo 2 della Convenzione;

d) i termini « Servizio aereo », « Servizio aereo internazionale », « Compagnia aerea » e « Scalo per fini non commerciali » avranno il significato specificato nei paragrafi a), b), c) e d) dell'articolo 96 della Convenzione;

e) il termine « Compagnia aerea designata » indicherà una Compagnia aerea che è stata designata da una parte contraente allo scopo di operare i servizi aerei concordati sulle rotte specificate nell'annesso al presente accordo e che ha ottenuto l'autorizzazione operativa ai sensi di quanto stabilito nell'articolo 3 del presente accordo.

ARTICOLO 2.

(Concessione di diritti).

1) Ciascuna Parte contraente concede all'altra Parte contraente i diritti specificati nel presente accordo, allo scopo di istituire servizi aerei internazionali regolari sulle rotte specificate nel relativo annesso. Tali servizi e rotte sono d'ora in avanti definiti rispettivamente « i servizi concordati » e « le rotte specificate ».

2) La Compagnia aerea designata da ciascuna Parte contraente godrà dei seguenti diritti:

a) di sorvolare senza atterrarvi il territorio dell'altra Parte contraente;

b) di effettuare scali in detto territorio per scopi non commerciali e,

c) nell'esercizio di un servizio concordato su una rotta specificata, di fare scalo nel territorio dell'altra Parte contraente nei punti specificati per quella rotta nell'annesso al presente accordo allo scopo di sbarcare ed imbarcare traffico internazionale di passeggeri, merci e posta.

ARTICOLO 3.

(Designazione della Compagnia aerea).

1) Ciascuna Parte contraente avrà il diritto di designare una Compagnia aerea allo scopo di operare i servizi aerei concordati sulle rotte specificate. Questa designazione dovrà essere notificata per iscritto dalle Autorità aeronautiche di una Parte contraente alle Autorità aeronautiche dell'altra Parte contraente.

2) La Parte contraente che ha ricevuto la notifica della designazione dovrà, subordinatamente all'osservanza dei paragrafi 3 e 4 di questo articolo, rilasciare senza indugio le appropriate autorizzazioni operative alla Compagnia designata dall'altra Parte contraente.

3) Le Autorità aeronautiche di una Parte contraente possono richiedere alla Compagnia aerea designata dall'altra Parte contraente di fornire loro la dimostrazione soddisfacente che essa è in grado di adempiere alle condizioni prescritte dalle leggi e dai regolamenti normalmente e ragionevolmente applicati all'operazione di servizi aerei internazionali da tali autorità conformemente a quanto stabilito dalla Convenzione.

4) Ciascuna Parte contraente avrà il diritto di rifiutarsi di rilasciare l'autorizzazione operativa di cui al paragrafo 2 di questo articolo oppure di imporre quelle condizioni che riterrà necessarie all'esercizio da parte di una Compagnia designata dei diritti specificati nell'articolo 2 del presente Accordo, nel caso in cui essa non abbia la prova soddisfacente che la proprietà sostanziale e l'effettivo controllo di tale Compagnia aerea sono di pertinenza della Parte contraente che ha designato l'impresa o di suoi cittadini. Ciascuna Parte contraente si impegna a fornire tutti i documenti relativi a questa materia che potranno essere richiesti dall'altra Parte contraente.

5) Quando una Compagnia aerea designata è stata autorizzata ai sensi del paragrafo 2 di questo articolo, essa può in qualsiasi momento iniziare ad operare ciascun servizio concordato purché per tale servizio sia in vigore una tariffa stabilita in armonia con quanto previsto all'articolo 8 del presente accordo.

ARTICOLO 4

(Revoca o sospensione dell'autorizzazione operativa)

1) Ciascuna Parte contraente avrà il diritto di revocare l'autorizzazione operativa o di sospendere l'esercizio dei diritti, specificati all'articolo 2 del presente accordo, da parte della Compagnia aerea designata dall'altra Parte contraente o di imporre quelle condizioni che riterrà necessarie per l'esercizio di questi diritti:

a) in tutti i casi in cui non sia certa che la proprietà sostanziale ed il controllo effettivo di tale Compagnia aerea siano detenuti dalla Parte contraente che ha effettuato la designazione della Compagnia aerea stessa o da cittadini di tale Parte contraente, oppure

b) nel caso in cui la Compagnia aerea manchi di adeguarsi alle leggi o regolamenti della Parte contraente concedente i diritti, oppure

c) nel caso in cui la Compagnia aerea non operi nel rispetto delle condizioni prescritte dal presente Accordo e relativo Annesso.

2) A meno che la revoca immediata, la sospensione o l'imposizione delle condizioni menzionate nel paragrafo 1 del presente articolo non sia essenziale per prevenire ulteriori violazioni di leggi o regolamenti, tale diritto potrà essere esercitato soltanto dopo consultazione con l'altra Parte contraente.

ARTICOLO 5

(Capacità)

1) La Compagnia aerea di ciascuna delle Parti contraenti godrà di pari ed eque possibilità nell'esercizio dei servizi convenuti sulle rotte specificate tra i loro rispettivi territori.

2) Nell'operare i servizi concordati la Compagnia aerea designata da ciascuna Parte contraente dovrà prendere in considerazione gli interessi della Compagnia aerea designata dall'altra Parte contraente in modo che non ne siano indebitamente danneggiati i servizi che quest'ultima offre su tutte o parte delle stesse rotte.

3) I servizi concordati offerti dalle Compagnie aeree designate dalle Parti contraenti dovranno essere in stretta relazione con le esigenze del pubblico per il trasporto sulle rotte specificate e dovranno avere come loro obiettivo principale l'offerta di capacità adeguata a far fronte alle attuali e ragionevolmente prevedibili esigenze per il trasporto di passeggeri, merci e posta fra il territorio della Parte contraente che ha designato la Compagnia aerea ed il paese di destinazione finale del traffico. La possibilità di trasporto di passeggeri, merci e posta imbarcati e sbarcati in punti sulle rotte specificate, in territori di Stati diversi da quello che ha designato la Compagnia aerea, sarà garantita in armonia con il principio generale che la capacità dovrà essere adeguata

a) alle esigenze del traffico da e per il territorio della Parte contraente che ha designato la Compagnia aerea;

b) alle esigenze del traffico dell'area attraverso la quale transita il servizio concordato, dopo aver tenuto conto degli altri servizi di trasporto stabiliti da Compagnie aeree di Stati compresi nell'area, e

c) alle esigenze delle Compagnie aeree che operano voli diretti

ARTICOLO 6

(Operazione dei servizi)

Gli orari dei servizi concordati dovranno essere sottoposti all'approvazione delle Autorità aeronautiche delle due Parti contraenti almeno 60 (sessanta) giorni prima dell'inizio dell'effettuazione di detti servizi. Qualsiasi modifica degli orari dovrà ugualmente essere sottoposta all'approvazione delle Autorità aeronautiche

ARTICOLO 7

(Collaborazione tra le Compagnie aeree)

Le Compagnie aeree designate potranno concludere tra di loro accordi tecnici e commerciali per collaborare nella operazione congiunta dei servizi concordati. Tali accordi, se necessario, dovranno essere sottoposti all'approvazione delle Autorità aeronautiche delle due Parti contraenti

ARTICOLO 8

(Tariffe)

1) Nei paragrafi che seguono il termine « tariffe » indica il prezzo da pagare per il trasporto di passeggeri, bagagli e merci e le condizioni alle quali tali prezzi si applicano, ivi inclusi i prezzi e le commissioni di agenzia ed altri servizi ausiliari, con esclusione della remunerazione e delle condizioni per il trasporto della posta

2) Le tariffe per qualsiasi servizio concordato dovranno essere fissate a livelli ragionevoli e tenendo in debito conto tutti i fattori di rilievo compresi i costi di operazione, un ragionevole profitto, le caratteristiche di ogni servizio e le tariffe praticate da altre Compagnie aeree che operano su tutte o parte delle stesse rotte

3) Le tariffe menzionate nel paragrafo 2 del presente articolo dovranno, ove possibile, essere concordate dalle Compagnie aeree designate di entrambe le Parti contraenti, previa consultazione con altre Compagnie aeree che operano su tutte o parte delle rotte, e tale accordo dovrà, ove possibile, essere raggiunto in conformità con la procedura di fissazione delle tariffe stabilita dalla Associazione del trasporto aereo internazionale.

4) Le tariffe così concordate dovranno essere sottoposte all'approvazione delle Autorità aeronautiche delle Parti contraenti almeno 90 (novanta) giorni prima della data proposta per la loro introduzione; in casi speciali questo limite di tempo potrà essere ridotto subordinatamente all'accordo di dette Autorità.

5) Tale approvazione può essere data espressamente. Se nessuna delle due Autorità aeronautiche ha manifestato la propria disapprovazione entro trenta giorni dalla data di presentazione, ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo, queste tariffe saranno considerate come approvate. Nel caso in cui il periodo per la presentazione venga ridotto come previsto nel paragrafo 4, le Autorità aeronautiche possono concordare che il periodo entro il quale deve essere notificata la disapprovazione possa essere inferiore a 30 (trenta) giorni.

6) Qualora le Compagnie aeree designate non possano raggiungere una intesa su tali tariffe, o se per qualche altro motivo non sia possibile fissare una tariffa in conformità con le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, o, se durante i primi 30 giorni del periodo di 90 giorni cui si fa riferimento nel paragrafo 4 del presente articolo le Autorità aeronautiche di una parte contraente notificano alle Autorità aeronautiche dell'altra Parte contraente la loro insoddisfazione riguardo le tariffe concordate in conformità con quanto disposto nel paragrafo 3 del presente articolo, le Autorità aeronautiche di entrambe le Parti contraenti dovranno fare in modo di determinare le tariffe di comune accordo.

7) Qualora le Autorità aeronautiche non riescano a raggiungere un accordo su tariffe ad esse presentate in conformità con il paragrafo 4 del presente articolo o sulla determinazione di tariffe ai sensi del paragrafo 6 del presente articolo, la controversia dovrà essere risolta in conformità con il disposto dell'articolo 15 del presente Accordo.

8) Le tariffe stabilite in conformità con le disposizioni del presente articolo resteranno in vigore finché non saranno state stabilite nuove tariffe in conformità con le disposizioni del presente articolo. Ciò nonostante una tariffa non potrà essere prorogata in virtù del presente paragrafo per più di 12 mesi dopo la data in cui altrimenti essa sarebbe scaduta.

ARTICOLO 9.

(Norme relative all'ingresso, sosta e uscita).

1) Le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative di ciascuna Parte contraente relative all'ingresso, la sosta e l'uscita dal suo territorio degli aeromobili impiegati nella navigazione aerea internazionale o relativi all'esercizio ed alla navigazione di tali aeromobili

durante la permanenza all'interno del proprio territorio si applicheranno agli aeromobili della Compagnia designata dall'altra Parte contraente.

2) Le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative di ciascuna Parte contraente relative all'ingresso, la sosta e l'uscita dal proprio territorio di passeggeri, equipaggi, merci e posta (quali i regolamenti relativi all'ingresso, l'uscita, l'emigrazione e l'immigrazione, passaporti, dogana e quarantena) si applicheranno ai passeggeri, equipaggi, merci e posta trasportati dagli aeromobili della Compagnia aerea designata dall'altra Parte contraente mentre si trovano nel suo territorio.

ARTICOLO 10.

(Tasse di navigazione ed atterraggio).

Le tasse ed altri diritti dovuti per l'uso di aeroporti e per l'uso delle installazioni per la navigazione aerea nel territorio di entrambe le Parti contraenti saranno esatti in conformità con i prezzi e le tariffe stabiliti per l'applicazione generale da detta Parte contraente.

ARTICOLO 11.

(Esenzione dai diritti doganali, spese d'ispezione ed oneri fiscali).

1) Gli aeromobili della Compagnia aerea designata da una delle Parti contraenti, impiegati nell'esercizio dei servizi internazionali previsti dal presente Accordo, nonché le forniture di carburanti e lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio e l'equipaggiamento (dotazione) normale di bordo di detti aeromobili sono esentati, al momento del loro arrivo nel territorio dell'altra Parte contraente, dal pagamento dei diritti doganali, delle spese d'ispezione e di ogni altro onere fiscale sempre che tali equipaggiamenti e rifornimenti rimangano a bordo degli aeromobili fino a quando non siano riesportati.

2) Sono altresì esenti dai suddetti oneri fiscali e doganali, ad eccezione delle spese corrispondenti al servizio prestato:

a) i carburanti, i lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio e l'equipaggiamento normale di bordo introdotti ed immagazzinati nel territorio di una Parte contraente dalla Compagnia aerea designata dall'altra Parte contraente e destinati esclusivamente all'uso da parte degli aerei di detta Compagnia aerea;

b) i carburanti, i lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio e l'equipaggiamento normale presi a bordo nel territorio dell'altra Parte contraente dalla Compagnia aerea designata da una Parte contraente, nel corso dell'effettuazione dei servizi convenuti, entro i limiti ed alle condizioni stabiliti dalle Autorità della detta altra Parte contraente, e destinati esclusivamente ad essere usati e consumati durante il volo.

3) I materiali che fruiscono delle esenzioni indicate nei precedenti paragrafi non possono essere utilizzati per usi diversi dai servizi aerei e debbono essere riesportati in caso di mancato impiego, a meno che non ne sia autorizzata la cessione ad altra Compagnia aerea o l'im-

portazione definitiva secondo le prescrizioni in vigore nel territorio della Parte contraente interessata.

4) Le esenzioni stabilite nel presente articolo e applicabili anche alla parte dei suddetti materiali usata e consumata durante il sorvolo del territorio della Parte contraente che concede le esenzioni, possono essere subordinate all'espletamento di particolari formalità normalmente applicabili nel detto territorio, compresi i controlli doganali.

5) Il materiale pubblicitario commerciale e il materiale « omaggio » introdotto dalla Compagnia aerea designata di una delle Parti contraenti nel territorio dell'altra Parte contraente sarà esente da tutte le imposte e spese nazionali, se detti materiali saranno distribuiti gratuitamente.

ARTICOLO 12.

(Rappresentanze delle Compagnie aeree designate).

La Compagnia aerea designata di ciascuna Parte contraente avrà il diritto di mantenere nel territorio dell'altra Parte contraente rappresentanze comprendenti personale tecnico per lo svolgimento dei servizi concordati, e personale amministrativo-commerciale per la promozione del traffico. Per tali scopi potranno essere impiegati nelle predette rappresentanze anche cittadini di Paesi terzi, subordinatamente, per quanto concerne il numero e l'identità, all'approvazione delle Autorità aeronautiche dell'altra Parte contraente.

ARTICOLO 13.

(Trasferimenti valutari).

1) La Compagnia aerea designata da ciascuna Parte contraente godrà, per la vendita di trasporto aereo, delle stesse facilitazioni esistenti in base alle disposizioni valutarie di ciascuna Parte contraente.

2) Ciascuna Parte contraente dovrà concedere, alla Compagnia aerea designata dall'altra Parte contraente, il diritto di libero trasferimento dell'eccedenza, sulle spese, delle entrate realizzate da detta Compagnia aerea nel territorio della prima Parte contraente, in relazione al trasporto di passeggeri, merci e posta. Tali trasferimenti dovranno essere effettuabili liberamente, in valuta convertibile, al tasso ufficiale di cambio, laddove tale tasso esista, oppure ad un tasso equivalente a quello al quale le entrate sono state realizzate, e non dovranno essere soggetti ad alcuna imposizione o restrizione, su base di reciprocità.

ARTICOLO 14.

(Consultazioni ed emendamenti).

1) Le Autorità aeronautiche delle due Parti contraenti si consulteranno di tanto in tanto in uno spirito di stretta collaborazione allo scopo di assicurare l'osservanza dei principi ed il soddisfacente rispetto delle norme previste dal presente Accordo e dal relativo Annesso.

2) Qualora una Parte contraente consideri opportuno modificare qualche disposizione del presente Accordo essa potrà richiedere consultazioni con l'altra Parte contraente. Qualsiasi modifica del presente Accordo entrerà in vigore nella data in cui le due Parti contraenti si saranno reciprocamente notificate l'avvenuto completamento delle rispettive formalità costituzionali relative alla conclusione ed alla entrata in vigore di accordi internazionali.

3) Modifiche dell'annesso al presente Accordo potranno essere effettuate per accordo diretto fra le Autorità aeronautiche delle Parti contraenti. Qualsiasi modifica così concordata entrerà in vigore quando sarà stata confermata a mezzo di scambio di note diplomatiche.

4) Le consultazioni fra le Parti contraenti aventi lo scopo di modificare le disposizioni del presente Accordo, o tra le loro Autorità aeronautiche allo scopo di modificare l'Annesso al presente Accordo, dovranno avere inizio entro un periodo di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della richiesta.

ARTICOLO 15.

(Risoluzione di controversie).

1) Nel caso dovessero sorgere controversie fra le Parti contraenti sulla interpretazione o applicazione del presente Accordo, ivi incluso il relativo Annesso, le Parti contraenti stesse dovranno in primo luogo tentare la risoluzione mediante negoziati.

2) Qualora le Parti contraenti non raggiungano la soluzione di una controversia per mezzo di negoziati, esse potranno concordare di deferire la controversia ad una persona o ente per una decisione; se esse non concordano al riguardo, la controversia, a richiesta dell'una o dell'altra Parte contraente, sarà, per la decisione, sottoposta ad un tribunale di tre arbitri, da designarsi uno da ciascuna Parte contraente ed il terzo da nominarsi dai due così nominati.

Ciascuna Parte contraente dovrà nominare un arbitro entro un periodo di sessanta giorni dalla data di ricezione dell'altra Parte contraente, tramite canali diplomatici, della notifica di richiesta di arbitrato della controversia da tale tribunale ed il terzo arbitro dovrà essere designato entro un ulteriore periodo di sessanta giorni. Qualora l'una o l'altra delle Parti contraenti ometta di nominare un arbitro entro il termine specificato, o qualora il terzo arbitro non sia nominato entro il termine specificato, una Parte contraente potrà richiedere al Presidente della ICAO di nominare un arbitro o arbitri a seconda dei casi. In tale caso un terzo arbitro dovrà essere cittadino di uno Stato terzo e dovrà fungere da Presidente del Tribunale arbitrale.

3) Le Parti contraenti dovranno uniformarsi alla decisione emessa ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo.

ARTICOLO 16.

(Conformità con gli accordi multilaterali).

Il presente Accordo e relativo Annesso dovranno essere considerati emendati in conformità di un eventuale accordo multilaterale per il trasporto aereo che dovesse divenire vincolante per entrambe le parti contraenti.

ARTICOLO 17.

(Denuncia).

Ciascuna Parte contraente può in qualsiasi momento notificare all'altra Parte contraente la propria volontà di terminare il presente Accordo. Tale notifica dovrà essere effettuata attraverso i canali diplomatici. L'Accordo cesserà di avere vigore 12 (dodici) mesi dopo la data di ricezione di tale notifica dall'altra Parte contraente, a meno che tale notifica non venga ritirata per mutuo accordo prima della scadenza di tale periodo.

ARTICOLO 18.

(Entrata in vigore).

Il presente Accordo entrerà in vigore appena le Parti contraenti si saranno scambiate note diplomatiche a conferma che l'Accordo è stato ratificato secondo i rispettivi adempimenti costituzionali.

A conferma di quanto sopra i sottoscritti, debitamente nominati ed autorizzati a tale scopo dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma il 10 aprile 1976, in doppio originale, in ciascuna delle lingue italiana e portoghese, facendo ambedue i testi ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica popolare d'Angola:

A. BENTO RIBEIRO
Segretario di Stato alle Comunicazioni

Per il Governo della Repubblica italiana:

PAOLO MOCI
Direttore generale dell'Aviazione civile

ANNESSO

all'Accordo di trasporto aereo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare d'Angola

(1) Rotte che saranno operate nei due sensi con servizi aerei regolari dalla Compagnia aerea designata dalla Repubblica italiana con servizi misti e/o servizi tutto merci:

Punti in Italia - Punti intermedi - Luanda - Punti oltre in Africa e in Sud America.

(2) Rotte che saranno operate nei due sensi con servizi aerei regolari dalla Compagnia aerea designata dalla Repubblica popolare d'Angola con servizi misti e/o servizi tutto merci:

Punti in Angola - Punti intermedi - Roma - Punti oltre in Europa.

(3) I diritti di traffico sui punti oltre saranno determinati mediante accordo fra le Autorità aeronautiche delle due Parti contraenti.

(4) La Compagnia aerea designata da ciascuna Parte contraente potrà operare su uno o più punti diversi da quelli specificati nella tabella delle rotte concordate; tuttavia diritti di traffico non potranno essere esercitati tra tali punti ed il territorio dell'altra Parte contraente, salvo non venga diversamente convenuto.

(5) Alcuni o tutti i punti delle rotte concordate potranno essere omessi in alcuni o tutti i servizi a discrezione della Compagnia aerea designata di ciascuna Parte contraente.

(6) La Compagnia aerea designata di ciascuna Parte contraente potrà operare servizi misti fino ad un massimo di tre frequenze settimanali, con qualsiasi tipo di aeromobile, e servizi tutto merci fino ad un massimo di due frequenze settimanali con qualsiasi tipo di aeromobile.

Ogni aumento di frequenze, rispetto a quelle sopra indicate, dovrà essere concordato fra le due Compagnie aeree designate e sottoposto all'approvazione delle rispettive Autorità aeronautiche.